

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 maggio 2003 - Deliberazione N. 2006 - Area Generale di Coordinamento Ecologia, Tutela dell'ambiente, C.I.A e Protezione Civile - I.r. 24/11/2001 n. 14 "linee guida per l'applicazione della I.r. N. 14 /01 - modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3202/02"

PREMESSO CHE con Legge Regionale 24/11/2001, n. 14 avente ad oggetto: "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non-ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", sono state dettate norme per disciplinare, nel rispetto della normativa statale in materia, l'installazione e la modifica di tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al connettore di antenna superiore a 7 W;

CHE detta legge demanda alla Giunta Regionale l'individuazione della documentazione da allegare alla comunicazione di possesso della sorgente di radiazioni non ionizzanti ed alle istanze di autorizzazione alla installazione o alla modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni, previste rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della stessa legge regionale 14/01;

CHE con deliberazione di G.R. n. 3202 del 5.7.02 sono state approvate le "Linee Guida per l'applicazione della L.R. 14/01" ed annessi allegati;

CHE, in particolare, l'allegato A a dette Linee specifica la documentazione tecnica da inviare corredo delle istanze di comunicazione, autorizzazione all'installazione e modifica degli impianti disciplinati dalla L.R. 14/01;

RILEVATO

CHE con D.Lgs. 4.9.2002, n.198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo de Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21. 12. 2001, n. 443 ", sono state disciplinate le procedure autorizzative per l'installazione e modifica degli impianti di telecomunicazioni strategici, di cui all'art. 1 della legge 21. 12. 2001, n. 443;

CHE per alcuni aspetti il citato decreto e la L.R. 14/01 interagiscono tra loro, per cui l'Assessorato all'Ambiente chiese chiarimenti al Ministero delle Comunicazioni, formulando appositi quesiti sul campo di applicazione e gli aspetti procedurali;

CHE il Ministero delle Comunicazioni, in riscontro alla citata richiesta, con propria comunicazione prot. n. GM/13863/4578/DL/FC del 28.2.03 ha precisato, tra l'altro, che *"gli impianti non ricompresi nel decreto sono quelli non destinati ad UMTS, larga banda e digitale terrestre"*, conseguentemente le procedure e la documentazione, indicate nelle citate Linee Guida sono applicabili solo a detti impianti, mentre la potestà autorizzatoria resta alle Amministrazioni Provinciali, quali Enti locali territorialmente competenti, anche relativamente al campo di applicazione del D.Lgs. 198/02;

OSSERVATO

CHE, successivamente all'entrata in vigore del citato D. Lgs., si è costituito un tavolo tecnico, tra l'Assessorato all'Ambiente della Regione Campania, il Co.Re.Com, l'Arpac e i rappresentanti delle principali associazioni di categoria delle emittenti radiotelevisive private, nonché la Rai, con l'obiettivo di esaminare le problematiche connesse alle difficoltà per la predisposizione della documentazione tecnica prevista dalle Linee Guida, nonché l'opportunità di elaborare una proposta di modifica ed integrazione della citata legge regionale, in conseguenza del vigente assetto normativo nazionale di settore;

CHE il tavolo tecnico ha elaborato una proposta di modifica ed integrazione delle Linee Guida, di cui alla deliberazione di G.R. n. 3202/02, al fine di uniformarsi alla normativa nazionale vigente e di semplificare le procedure tecnico-amministrative per la comunicazione o per l'autorizzazione, di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 14/01;

CHE, inoltre, il tavolo tecnico ha proposto di fissare al 30 giugno 2003 il termine per la presentazione o eventuale integrazione della documentazione tecnica di cui all'art.3, comma 3 della L.R. 14/01,

precedentemente fissato al 29 maggio 2003 con deliberazione di G.R. n. 738/03, per gli impianti ricadenti nell'obbligo di cui all'art.8, comma 1 della citata legge regionale;

RITENUTO

CHE lo spostamento del termine di scadenza debba essere applicato unicamente ai soggetti che hanno inoltrato la comunicazione o l'istanza di autorizzazione entro il 24 novembre 2002, data coincidente con il 90° giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di G.R. 3202/02;

CHE, nelle more dell'emanazione dei decreti Ministeriali di cui all'art. 7 della legge 36/01, le schede da utilizzare per i dati del catasto regionale, di cui all'art. 7 L.R. 14/01, debbano essere quelle indicate negli allegati 1 e 2 del documento "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01- Modifiche ed integrazioni documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02"

CHE la documentazione tecnica, allegata alle istanze di comunicazione e di autorizzazione, ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 della L.R 14/01, presentata entro il termine del 29 maggio 2003, sulla base delle Linee Guida di cui alla delibera di G.R. 3202/02, resta valida ai fini dell'istruttoria;

VISTI

il D. M. Ambiente n. 381/98;

il D. L. 23/01/01, n. 5 convertito nella Legge 20/03/01, n. 66;

la Legge 22/02/2001, n. 36;

la L. R. 24/11/2001, n. 14;

la deliberazione di G.R. n. 3202/02;

il D.Lgs. 198/02;

la nota del Ministero delle Comunicazioni prot. n n. GM/13863/4578/DL/FC del 28.2.03;

Alla stregua dell'istruttoria del competente Settore Tutela dell'Ambiente e della regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore medesimo,

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati ,

- di approvare il documento "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01- Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02", completo degli allegati 1, 2 e 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto che le procedure e la documentazione di cui alle sopraindicate Linee Guida sono applicabili solo agli impianti non disciplinati nel D.Lgs. n. 198/02 e che la potestà autorizzatoria resta alle Amministrazioni Provinciali, quali Enti locali territorialmente competenti;
- di stabilire che il suddetto documento sostituisce le "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01", approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02;
- di stabilire che, nelle more dell'emanazione dei decreti Ministeriali di cui all'art. 7 della legge 36/01, le schede da utilizzare per i dati del catasto regionale di cui all'art. 7 L.R. 14/01, sono quelle indicate negli allegati 1 e 2 al documento "Linee Guida per l'applicazione della L.R. n. 14/01- Modifiche ed integrazioni al documento approvato con deliberazione di G.R. n. 3202/02";
- di fissare al 30 giugno 2003 il termine per la presentazione o eventuale integrazione della documentazione tecnica di cui all'art.3, comma 3 della L.R. 14/01, precedentemente fissato al 29 maggio 2003 con deliberazione di G.R. n. 738/03 ed inerente gli impianti ricadenti nell'obbligo di cui all'art.8, comma 1 della stessa legge;

- di ritenere valida, ai fini dell'istruttoria, la documentazione tecnica, allegata alle istanze di comunicazione e di autorizzazione, ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 della L.R 14/01, presentata entro il termine del 29 maggio 2003, sulla base delle "Linee Guida di cui alla delibera di G.R. 3202/02 e con riferimento alle deliberazioni di G.R. n. 5757/02 e n.738/03;
- di inviare, per il seguito di competenza, ai Settori Tutela dell'Ambiente, Assistenza Sanitaria, nonché al Web master della Regione Campania, per la pubblicazione sul sito alla pagina "Ambiente";
- di pubblicare il presente atto sul 1° numero utile del BURC della Regione Campania,

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Ecologia, Tutela dell'ambiente, C.I.A e Protezione Civile
Settore Tutela dell'Ambiente

Linee Guida per l'applicazione della l.r. n. 14/01
Modifiche ed integrazioni al documento approvato
con deliberazione di G.R. n. 3202/02

Art. 1 Finalità e campo di applicazione

L'art. 1 stabilisce che tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, ivi compresi tutti gli impianti o apparati di cui alla legge 22/02/01 n. 36, con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, che di seguito sono denominati "impianti", sono disciplinate dalla L. R. 24/11/2001, n. 14.

Si precisa che all'art. 1, comma 2 della L. R. n. 14/2001, con la dizione " *potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 Watt* " si deve intendere "potenza di apparato dello stadio finale RF di alimentazione "

Art. 2 Comunicazione

Il presente articolo disciplina l'obbligo della comunicazione per i titolari o i legali rappresentanti relativamente alle detenzione di sorgenti di radiazioni non ionizzanti che rientrano nel campo di applicazione della Legge.

La comunicazione, in carta semplice, corredata della documentazione di cui all'Allegato 1, deve essere inviata contestualmente alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.

Analoga comunicazione va inviata ai medesimi destinatari in caso di modifica o trasferimento dell'impianto.

Art. 3 Autorizzazione

L'articolo definisce le procedure di autorizzazione da seguire per l'installazione o la modifica degli impianti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3.

L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inviata, a cura del titolare o del legale rappresentante, contestualmente alla Provincia e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.

Gli allegati 1 e 2 al presente documento, individuano la documentazione, di cui al comma 3, da allegare all'istanza di autorizzazione.

Si precisa, infine, che all'art. 3, comma 5 per " *parere radioprotezionistico* " deve intendersi quanto descritto all'art. 4, comma 1 della L. R. n. 14/2001, nel rispetto delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ambientale assegnate alle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 36/01.

Art. 4 Istruttoria ed autocertificazione

L'articolo stabilisce che gli oneri derivanti dall'attività istruttoria prestata dalle competenti strutture dell'ARPAC, sono posti a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti.

Per l'individuazione delle tariffe si fa riferimento al Tariffario Unico dell'ARPAC.

Infine si stabilisce l'obbligo dell'autocertificazione, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impianto, da effettuarsi con periodicità semestrale da inviare ad ARPAC, precisando che per i gestori di più impianti si può procedere ad un'unica comunicazione riferita ai propri impianti.

Art. 5 Limiti massimi ammissibili di esposizione

Con questo articolo si ribadisce che i limiti massimi ammissibili di esposizione, nelle more del Decreto di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 22/02/01, n. 36, sono quelli previsti dall'art. 3 e dalla Tabella 1 annessa al D.M. 10/09/98, n. 381.

Fermi restando i limiti di cui al succitato articolo 3, si precisa che in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i valori di cui all'articolo 4, comma 2 del suddetto Decreto Ministeriale.

Art. 6 Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza

L'articolo disciplina i controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti; l'attività di controllo deve essere svolta dall'ARPAC.

Si precisa che al comma 1 dell'art. 6 la dizione " *autorizzazione regionale* " va letta ed interpretata come "autorizzazione provinciale".

Si precisa che, in caso di accertato superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, il Presidente della Regione, per gli impianti esistenti, e il Presidente della Provincia per i nuovi impianti, daranno comunicazione al titolare o al legale rappresentante, per i conseguenziali provvedimenti.

Con riferimento alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citata in premessa, si precisa che le succitate autorità locali dovranno informare, per le iniziative di competenza, il Ministero delle Comunicazioni circa le modifiche imposte agli impianti per il ritorno di conformità.

Art. 7 Catasto regionale

L'articolo stabilisce che il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, è istituito presso l'ARPAC, che è incaricata della tenuta e dell'aggiornamento annuale, da inviare al competente Settore Tutela dell'Ambiente e da pubblicare sul BURC.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 8, comma 1, lettera d) della Legge 36/01.

Art. 8 Norma transitoria

L'articolo 8, comma 1, prevede che i titolari o i legali rappresentanti di tutti gli impianti di cui all'art. 3, esistenti ed operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2001, devono richiedere l'autorizzazione, corredata della documentazione di cui all'Allegato 1, al Presidente della Provincia territorialmente competente, nei modi e nei termini di cui all'art. 3.

Art. 9 Sanzioni

L'articolo stabilisce che le sanzioni amministrative da applicarsi ai titolari o legali rappresentanti degli impianti, nei diversi casi di inosservanza delle norme previste dalla Legge regionale sono quelle riportate nell'allegato 3, secondo lo schema di graduazione delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1).

L'applicazione delle sanzioni è delegata al Comune territorialmente competente: Il Comune trattiene, per l'esercizio della delega, il 50% degli importi introitati. La restante quota del 50% deve essere versata, con periodicità trimestrale, al Servizio Tesoreria Regionale c/o Banco di Napoli sul c/c bancario n. 40/5, cod. ABI 1010, cod. CAB 3593, indicando la legge regionale di riferimento (L.R. 24/11/01 n. 14).

Documentazione da allegare all'istanza di comunicazione o di autorizzazione di cui all'art.8, comma 1 L.R. 14/01

- a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) del sito (1:2000), dell'edificio/infrastruttura (1:200) che contiene e/o sostiene la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della sorgente (punto di fissaggio, altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello trasmettente rispetto al nord);
- b) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati:
 - la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente (quote, angoli di orientamento, ecc..);
 - la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di cui al successivo punto c), individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta;
- c) Scheda tecnica dell'installazione, contenente:
 - i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico distinti per ciascun impianto, riferiti agli stessi punti di misura individuati nella planimetria di cui alla lettera b), con indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;
 - le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall'impianto in condizioni di esercizio nei punti individuati nella planimetria di cui alla lettera b), con indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
 - fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell'impianto, con l'indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;
- d) scheda 1 oppure copia conforme della scheda A, di cui alla Legge 223/90;
- e) scheda 2 oppure copia conforme della scheda B, di cui alla Legge 223/90;
- f) copia conforme della scheda C, di cui alla Legge 223/90;
- g) elenco riepilogativo con l'indicazione di tutti gli impianti dello stesso titolare o legale rappresentante presenti nel territorio comunale.

Documentazione da allegare alla comunicazione, all'istanza di autorizzazione all'installazione e modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni di cui all'art.3 della L.R. 14/01

- a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) del sito (1:2000), dell'edificio/infrastruttura (1:200) destinato a contenere e/o sostenere la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della sorgente (punto di fissaggio, altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello trasmettente rispetto al nord);
- b)
- c) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati:
 - la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente (quote, angoli di orientamento, ecc..);
 - la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di cui al successivo punto c), individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta;
- d) Scheda tecnica dell'installazione, contenente:
 - i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico, preesistenti all'installazione o modifica dell'impianto distinti per ciascun impianto, riferiti agli stessi punti di misura individuati nella planimetria di cui alla lettera b), con indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;
 - le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall'impianto in condizioni di esercizio nei punti in cui è stato misurato il fondo, individuati nella planimetria di cui alla lettera b), con indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
 - fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell'impianto, con l'indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;
- e) scheda 1 oppure copia conforme della scheda A, di cui alla Legge 223/90;
- f) scheda 2 oppure copia conforme della scheda B, di cui alla Legge 223/90;
- g) copia conforme della scheda C, di cui alla Legge 223/90;
- h) elenco riepilogativo con l'indicazione di tutti gli impianti dello stesso titolare o legale rappresentante presenti nel territorio comunale.

DATI ANAGRAFICI IMPIANTO

TIPO¹ _____ SITO² CODICE SITO _____

DENOMINAZIONE IMPIANTO³ _____

TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE⁴ _____

INDIRIZZO SEDE LEGALE

Via/piazza _____ N° _____

C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____

Telefono/Telefax _____

UBICAZIONE DEL SITO

Via/piazza _____ N° _____

C.A.P. _____ Città _____ Prov. _____

DATI GEOGRAFICI DEL SITO

Latitudine _____ Longitudine _____

PROPRIETÀ' STRUTTURA SUPPORTO⁵

PROPRIETÀ' EDIFICIO O SUOLO⁶

¹ Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale .

² Indicare il nome del sito.

³ Compilare solo per le RTV, indicando il nome dell'emittente.

⁴ Cancellare la voce che non interessa.

⁵ Indicare il nominativo e il recapito del proprietario (persona fisica o società) del traliccio di supporto dell'impianto.

⁶ Indicare il nominativo, il recapito del proprietario (persona fisica o società) e i dati catastali dell'edificio o del suolo di installazione dell'impianto.

DESCRIZIONE IMPIANTO⁷ _____ SITO _____

SCHEDA ANTENNA TRASMETTITORE

(barrare la casella del caso)

MODELLO E MARCA _____

DIMENSIONI _____

FREQUENZA (MHz) _____

TIPO DI MODULAZIONE _____

POTENZA MAX. IRRADIABILE (kW) _____

N° ELEMENTI: _____

POLARIZZAZIONE : orizzontale verticale (barrare la casella)

GUADAGNO MAX⁸ _____

N° TOTALE ANTENNE UTILIZZATE _____

⁷ Indicare per le RTV il nome dell'emittente

² Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo rispettivamente sui piani orizzontale e verticale.

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01)

Omessa comunicazione ai sensi dell' art. 2, comma 1) e dell'art. 4, comma 3)	€ 5000,00
Omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1	€ 25000,00
Installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa	€ 25000,00
Spostamento dell'impianto in altro sito senza l'autorizzazione di cui all'art. 3	€ 25000,00
Modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della	€ 25000,00